

La ripartizione della pensione di reversibilità

di CHIARA CERSOSIMO

Il coniuge superstite agiva in giudizio e chiedeva la determinazione delle quote delle pensioni di reversibilità del deceduto marito spettanti a lei medesima e alla di lui ex moglie. La ricorrente sosteneva di avere diritto ad una porzione superiore alla metà delle pensioni a partire dalla data del decesso; mentre la controricorrente, costituitasi in giudizio, deduceva l'inammissibilità della domanda e, in subordine, la sua spettanza ad una quota non inferiore all'80 % dei relativi emolumenti.

Il Tribunale rigettava, in via preliminare, l'eccezione di ammissibilità e procedeva alla trattazione della causa nel merito.

L'istituto della pensione di reversibilità ha natura solidaristica e mira a garantire continuità al sostentamento economico offerto, in vita, dal dante causa all'ex coniuge e al coniuge convivente (Cass. civ., n. 16093/2012).

I criteri di attribuzione delle quote della pensione di reversibilità comprendono, oltre a quello principale della durata dei rispettivi matrimoni (art. 9, comma 3, l. n. 898/1970), quelli dell'ammontare dell'assegno spettante al coniuge divorziato prima del decesso dell'ex coniuge, delle condizioni economiche di ciascun coniuge e della durata delle rispettive convivenze prematrimoniali (Corte cost., n. 419/1999; Cass. civ., n. 16093/2012; Cass. civ., n. 10391/2012; Cass. civ., n. 15164/2003).

Il parametro della durata dei matrimoni non deve intendersi riferito alla mera durata del rapporto formale, bensì comprensivo anche della convivenza prematrimoniale e del periodo successivo alla separazione personale e precedente al divorzio (Cass. civ., n. 17636/2012; Cass. civ., n. 18199/2006; Cass. civ., n. 28478/2005).

Suddetto criterio, nonostante necessario e preponderante, non è tuttavia l'unico ed esclusivo cui deve conformarsi il giudice. Quest'ultimo, infatti, in base alle particolarità del caso concreto, deve valersi degli altri parametri di cui all'art. 5, l. n. 898/1970, evitando sia che l'ex coniuge sia privato dei mezzi necessari a mantenere il tenore di vita che l'assegno divorzile gli garantiva, sia che il secondo coniuge debba adeguarsi ad uno stile di vita più parsimonioso a quello di cui godeva in costanza di matrimonio (Cass. civ., n. 10638/2007).

Alla luce di suddetti principi di diritto, il Tribunale osservava che il matrimonio tra la ricorrente e il *de cuius* era durato ventotto anni circa, mentre quello tra il defunto e la resistente si era protratto per un ventennio, cui dovevano aggiungersi quattro anni di convivenza prematrimoniale.

Il giudice, inoltre, rinveniva che la ricorrente fosse titolare di una pensione propria e proprietaria di un immobile. Al contrario, la prima moglie, sebbene non disponesse di alcun trattamento pensionistico, aveva ricevuto per donazione, dal *de cuius*, una villa di lusso con piscina e garage ed era, altresì, risultata erede di metà del patrimonio di lui, divenendo titolare di due ulteriori immobili.

I due matrimoni avevano avuto, pertanto, durata simile e la resistente, pur non disponendo di un autonomo trattamento pensionistico, godeva di una situazione patrimoniale complessivamente analoga a quella della

seconda moglie del defunto. A fronte di tale valutazione, il Tribunale disponeva l'attribuzione delle pensioni del *de cuius* per una quota rispettiva del 50% in favore dell'una e dell'altra donna.

Con riferimento, invece, alla domanda di restituzione, avanzata dalla ricorrente nei confronti della resistente, il giudice di merito ribadiva che, in caso di concorso del coniuge superstite e del coniuge divorziato, il diritto alla quota di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso del soggetto pensionato e/o assicurato. Suddetta decorrenza corre, per entrambi gli aventi diritto, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore e/o dell'assicuratore, e non anche verso uno dei coniugi superstiti che, nel frattempo, abbia percepito il trattamento di reversibilità *in integrum* e non *pro quota* (Cass. civ., n. 22259/2013; Cass. civ., n. 2092/2007). È, quindi, compito dell'ente erogatore quello di recuperare le somme versate in eccesso ad uno degli aventi diritto (art. 2033 c.c.) e di corrispondere all'altro, in ragione delle quote giudizialmente determinate, tutti gli arretrati a lui spettanti.